

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Welfare

D.d.u.o. 5 luglio 2019 - n. 9928

**Determinazioni in ordine alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) in bovini, bufalini, ovini e caprini**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Visto il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che ha incluso, nell'ambito dell'area inerente la salute animale, la sorveglianza delle malattie infettive diffuse animali, come di seguito rappresentato;

D. Salute animale e igiene urbana veterinaria

D6	Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione di segnalazione di malattia infettiva di animali, anche sospetta, e/o di focolaio epidemico</li> <li>- Notifica caso di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico</li> <li>- Produzione di report periodici per la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali</li> <li>- Verifica della biosicurezza e della sanità animale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione di casi di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico</li> <li>- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti</li> <li>- Certificazioni</li> <li>- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni</li> </ul>
----	--	--	---

- La d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, recante «Piano regionale di sviluppo della XI Legislatura», che delinea le linee di attività della missione 13 «Tutela della salute». In tale ambito è prevista l'adozione del Piano regionale integrato della Sanità pubblica veterinaria;
- La d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019, con la quale è stato promulgato il Piano regionale integrato della Sanità pubblica veterinaria (PRISPV 2019-2023), che contempla, tra gli obiettivi strategici di livello regionale, la tutela della salute animale del patrimonio zootecnico regionale;
- La deliberazione n. X/6299 del 6 marzo 2017, recante «Aggiornamento del documento <Manuale operativo delle Autorità Competenti Locali> relativo ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004», che disciplina l'organizzazione e l'attuazione dei controlli ufficiali in Regione Lombardia;

Considerato che le malattie animali trasmissibili possono costituire un pericolo per la salute pubblica, la cui prevenzione viene assicurata dalla sanità pubblica veterinaria attraverso specifici piani di sorveglianza;

Vista la procedura inerente la «Sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini»; Rilevato che:

- il Reg. (CE) 999/2001 prevede l'obbligo di screening con test rapidi su Bovini-Bufalini e Ovini-Caprini secondo le definizioni dell'allegato III del medesimo Regolamento;
- tale obbligo rientra tra le prestazioni previste nel d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 richiamato nelle premesse;

Constatato che l'attività di screening è particolarmente complessa in quanto presuppone, ai fini dell'appropriatezza del controllo ufficiale, la qualità del campionamento, la qualità del campione e la qualità del dato analitico;

Preso atto che la procedura fornisce indicazioni operative per il prelievo di tessuto nervoso dei soli capi morti nell'ambito della sorveglianza attiva delle EST per i veterinari incaricati del controllo ufficiale;

Preso atto altresì che la procedura dispone in merito alle modalità di:

- Identificazione dell'animale;
- Esecuzione del prelievo;
- Prelievo;
- Modalità di esecuzione del prelievo;
- Verbalizzazione del prelievo;
- Verbalizzazione di mancato prelievo;
- Modalità di conservazione e di trasporto del campione;
- Modalità di smaltimento del materiale monouso di prelievo utilizzato;
- Dove effettuare il prelievo in allevamento;
- Pulizia e disinfezione del materiale non monouso utilizzato per il prelievo;

Considerato che, al fine di ovviare alla eventuale indisponibilità dei servizi telematici, è opportuno prevedere la modulistica cartacea per la verbalizzazione del prelievo/mancato prelievo di tessuto nervoso;

Ritenuto di approvare:

- la procedura inerente il prelievo dei campioni di tessuto nervoso, per la sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la modulistica cartacea per la verbalizzazione del prelievo/mancato prelievo di tessuto nervoso, da utilizzare in caso di indisponibilità dei servizi telematici;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. la procedura inerente il prelievo dei campioni di tessuto nervoso, per la sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. la modulistica cartacea per la verbalizzazione del prelievo/mancato prelievo di tessuto nervoso, da utilizzare in caso di indisponibilità dei servizi telematici;

3. di stabilire che il presente atto non comparta oneri a carico del bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Piero Frazzi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A

## **SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (EST) IN BOVINI, BUFALINI, OVINI E CAPRINI**

### **PROCEDURA PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DI TESSUTO NERVOSO**

#### **ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA**

L'attività di sorveglianza, prevista dal Reg. (CE) n. 999/2001, consiste nel controllo di segmenti della popolazione bovina-bufalina e ovina-caprina nei quali, in base all'età e a specifiche caratteristiche cliniche, la probabilità di riscontro della malattia è massima.

L'attività di sorveglianza è di due tipi:

- a) **Sorveglianza passiva:** controllo effettuato su soggetti di qualsiasi età che presentano sintomi neurologici riconducibili ad una EST o disturbi neurologici o comportamentali o un deterioramento progressivo delle condizioni generali, legati ad un deficit del sistema nervoso centrale e per il quale le informazioni raccolte sulla base dell'esame clinico, della risposta ai trattamenti o di un esame di laboratorio non permettono di stabilire una diagnosi alternativa alle EST;
- b) **Sorveglianza attiva:** prevede l'obbligo di screening con test rapidi su Bovini-Bufalini e Ovini-Caprini secondo le definizioni dell'allegato III del Reg. (CE) 999/2001.

**La presente procedura fornisce indicazioni operative per il prelievo di tessuto nervoso dei soli capi morti nell'ambito della sorveglianza attiva delle EST.**

#### **LEGENDA:**

**EST o TSE:** Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili. Sono un gruppo di patologie neurologiche a carattere degenerativo caratterizzate dall'accumulo nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) dell'isoforma patologica (PrPsc) di una proteina normalmente presente nell'organismo (PrPc).

**BSE:** Encefalopatia Spongiforme Bovina, malattia neurologica cronica degenerativa appartenente al gruppo delle EST.

**SCRAPIE:** malattia neurodegenerativa appartenente al gruppo delle EST che colpisce Ovini e Caprini.

#### **CATEGORIA A RISCHIO:**

- **MORTI:** animali deceduti naturalmente in qualsiasi luogo o momento, senza alcun intervento esterno;

- **MACELLATI D'URGENZA:** animali che devono essere abbattuti per lesioni traumatiche avvenute a seguito di incidenti (ad esempio in stalla o durante il trasporto) o affetti da turbe metaboliche-funzionali. Sono inclusi gli animali abbattuti, per una delle cause richiamate, all'interno del perimetro del macello ma al di fuori della normale linea di macellazione;

- **MACELLATI IN DIFFERITA:** animali con accertati o sospetti segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, o ruminanti con manifestazioni neurologiche compatibili con una EST, macellati in giornate separate oppure al termine delle normali operazioni di macellazione, per i quali sia necessario procedere ad una ispezione post-mortem ai fini di una diagnosi completa;

- **ABBATTUTI PER MOTIVO DIVERSO DA EST:** animali abbattuti per confermare un sospetto di malattia diversa da EST.

**OBEX:** porzione più aborale del tronco encefalico dove si trovano i nuclei indicati come prima sede di accumulo della PrPsc nel SNC.

**TESTA INTERA:** testa del capo da campionare (Ovini/Caprini), provvista del tronco encefalico.

**IZS:** Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente.

**ATS:** Agenzia di Tutela della Salute (in Lombardia è l'Autorità Competente Locale) territorialmente competente.

**BDN/BDR:** Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale.

**PRELIEVO:** prelievo del **CAMPIONE**, prelevato e preparato per il conferimento all'IZS/ATS in conformità alle disposizioni della presente procedura, costituito da:

Bovini/Bufalini	Ovini/Caprini
Tronco encefalico	1. Tronco encefalico (prelevato in allevamento);  oppure  2. Testa intera (provvista del tronco encefalico).

Per gli Ovini/Caprini:

- nel caso in cui in allevamento venga prelevato il tronco encefalico, la testa del capo campionato dovrà essere conferita all'IZS/ATS in accordo alle disposizioni operative dagli stessi definite;
- nel caso in cui in allevamento venga prelevata la testa intera del capo da campionare, sarà cura dell'IZS provvedere al prelievo del tronco encefalico. Il prelievo della testa intera, in alternativa al tronco encefalico, potrà essere effettuato solo previo consenso dell'IZS.

**NUMERO DEL VERBALE:** numero che può essere generato automaticamente dalla registrazione, per la stampa, della verbalizzazione in BDN/BDR.

**NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE:** numero assegnato dal Veterinario **solo** in caso di compilazione del verbale di prelievo, o mancato prelievo, in versione cartacea, per indisponibilità o malfunzionamento dei servizi telematici per la verbalizzazione da BDN/BDR.

**CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA:** codice di identificazione dell'azienda (del capo da campionare), assegnato dall'ATS, con la seguente struttura alfanumerica:

- due lettere per la sigla dello Stato, (IT)
- tre cifre per il codice ISTAT del Comune, (ad es. 001)
- due lettere per la sigla della Provincia, (ad es. RM)
- tre cifre per il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale, (ad es. 002)

inoltre, per Regione Lombardia:

- /
- numero identificativo dell'unità zootecnica all'interno dell'azienda

**ALLEVAMENTO:** allevamento del capo da campionare.

**DETENTORE:** detentore del capo da campionare.

**Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura si rimanda al "Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali".**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai fini delle attività disciplinate dalla presente procedura, oltre a quanto disposto nel presente documento, la normativa di riferimento è rappresentata da:

1. Normativa sui sistemi di identificazione individuale e relativi elementi ufficiali (marca auricolare, passaporto, capacità di definire l'età dell'animale):
  - a. Bovini/Bufalini:
    - i. Normativa nazionale:
      1. D.P.R. 317/1996 e s.m.i.;
      2. D. Lgs 196/1999 e s.m.i.;
      3. D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e s.m.i.;
      4. D.M. 31 gennaio 2002;
      5. D.M. 7 giugno 2002;
      6. Provvedimento 26 maggio 2005;
      7. D.M. 23 gennaio 2007;
      8. D. Lgs 58/2004;
      9. OM 28 maggio 2015 e s.m.i.;
      10. Decreto Ministero della Salute 28 giugno 2016.

- ii. Normativa comunitaria:
  1. Reg. (CE) 1760/2000;
  2. Reg. (CE) 1082/2003;
  3. Reg. (CE) 1034/2010.
- b. Ovini/Capriini:
  - i. Normativa nazionale:
    1. Decreto Presidente della Repubblica 317 del 1996;
    2. Circolare 28 luglio 2005 "Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) 21/2004";
    3. Ordinanza 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica";
  - ii. Normativa comunitaria:
    - Reg. 21/2004/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
2. Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m.i.;
3. Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i.;
4. D.M. 08/04/1999 Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e capriini;
5. Linee guida del Ministero della Salute che includono le modalità di prelievo e istruzioni per garantirne la tracciabilità documentale e del campione prelevato (ovini e capriini n. 20017 del 16/11/11; bovini n. 600.6/BSE/3115 del luglio 2002 e nota n. 13711 del 04/06/18);
6. Disposizioni che regolamentano le categorie e le età degli animali che hanno l'obbligo di essere sottoposte a test rapido:
  - a. D.M. 07/01/2000;
  - b. Nota Ministero della Salute n. 11885 del 12/6/2013;
  - c. Dec. 2013/76/UE;
  - d. Nota Ministero della Salute n. 17094-P-06/09/13;
  - e. Dec. 2009/719/CE s.m.i.

## BOVINI E BUFALINI (BSE)

Per la sorveglianza attiva, ai sensi dell'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 3.1 del Reg. (CE) n. 999/2001 devono essere prelevati campioni di tronco encefalico di Bovini/Bufalini:

**a) della categoria a rischio, di età uguale o superiore a:**

- **48 mesi** nati negli Stati Membri elencati nell'Allegato della Decisione della Commissione 2009/719/CE e s.m.i. (Dec. 2013/76/UE, Nota Ministero della Salute 11885 del 12/06/2013);
- **24 mesi** per i capi nati nei Paesi **ESCLUSI** dalla lista della Dec. 2009/719/CE s.m.i.

**MORTI<sup>1</sup>;**

**MACELLATI D'URGENZA;**

**MACELLATI IN DIFFERITA;**

**ABBATTUTI PER MOTIVO DIVERSO DA EST**, eccetto gli animali abbattuti nel quadro di un'epidemia.

**b) della categoria regolarmente macellati di età uguale o superiore a 30 mesi nati nei Paesi ESCLUSI** dalla lista della Dec. 2009/719/CE s.m.i.

**(1) La presente procedura fornisce indicazioni operative per il prelievo del tronco encefalico (Bovini/Bufalini) dei soli capi morti.**

N.B.: il Veterinario **dovrà** attivarsi per gli approfondimenti previsti nel caso in cui il capo morto da campionare o altri capi presenti in allevamento abbiano avuto o abbiano sintomatologia neurologica riferibile ad una EST.

### IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE

Al fine di sottoporre a campionamento esclusivamente i capi morti appartenenti alle categorie previste dalla normativa di riferimento, il Veterinario dovrà identificare correttamente il capo attraverso la verifica:

- della presenza dei sistemi di identificazione individuale dell'animale, in particolare la rilevazione del codice identificativo presente sulle marche auricolari;
- della corretta registrazione dell'animale in BDN/BDR;
- dell'età dell'animale da BDN/BDR e, laddove presente, dal passaporto.


Nessun capo morto appartenente alle categorie da sottoporre obbligatoriamente a campionamento in conformità alla normativa di riferimento per le EST dovrà essere movimentato dall'allevamento prima del prelievo del tronco encefalico (Bovini/Bufalini).

## ESECUZIONE DEL PRELIEVO

Per l'esecuzione dei test rapidi per la diagnosi di EST è previsto il prelievo del tronco encefalico contenente l'obex. L'obex è la porzione più aborale del tronco encefalico (Fig. 1) dove si trovano i nuclei indicati come prima sede di accumulo della PrPsc nel SNC.

Per garantire l'esito del test diagnostico, è indispensabile che il prelievo di tessuto nervoso sia effettuato con le corrette modalità operative per prelevare l'appropriata porzione di tronco encefalico (vedi "Modalità di esecuzione del prelievo") e sia in buono stato di conservazione; il prelievo, quindi, deve essere eseguito il **prima possibile** (soprattutto nella stagione con alte temperature ambientali) dopo il decesso dell'animale, al fine di prevenire fenomeni di autolisi del tessuto nervoso.

**Il campione deve essere comunque prelevato in qualsiasi condizione, quantità o stato in cui venga rinvenuto.**



**Figura 1:** visione dorsale e laterale del tronco encefalico. Linea A-A: midollo allungato a livello dell'obex. Linea B-B: midollo a livello dei peduncoli cerebellari caudali. Linea C-C: tronco encefalico a livello dei collicoli rostrali (OIE Terrestrial Manual 2016, Chapter 2.4.5 Bovine spongiform encephalopathy).

## PRELIEVO

Il prelievo deve essere effettuato con materiale **monouso** costituito da:

- un cucchiaio per il prelievo del tronco encefalico (Fig. 2);
- un contenitore rigido di idonee dimensioni provvisto di tappo per la conservazione del tronco encefalico (Fig. 2);
- un sacchetto antimanomissione per il conferimento all'IZS/ATS del contenitore con il tronco encefalico (Fig. 2);
- un sacchetto antimanomissione da consegnare al detentore, per la conservazione dell'orecchio, provvisto di marca auricolare, del capo campionato (Fig. 2);
- idonee etichette adesive con codice a barre prestampato per l'identificazione del contenitore del tronco encefalico, del verbale di prelievo e dell'orecchio del capo campionato (Fig. 2);
- guanti monouso.

Il cucchiaio **deve** essere rigorosamente monouso al fine di prevenire ogni potenziale contaminazione crociata.



Figura 2: materiale per il prelievo del tronco encefalico in campo.

#### INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DEL VETERINARIO

Per effettuare in sicurezza il prelievo del tronco encefalico, il Veterinario deve rispettare le indicazioni fornite dall'ATS in relazione alle disposizioni contenute nel *"Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali"*.

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PRELIEVO

Per prevenire ogni contaminazione crociata, al termine dell'esecuzione del prelievo e comunque prima di procedere al successivo, il Veterinario deve pulire e disinfettare gli strumenti non monouso utilizzati, come ad esempio il coltello, le forbici, le pinze chirurgiche e il guanto anti-taglio (vedi *"Pulizia e disinfezione del materiale non monouso utilizzato per il prelievo"*).

#### Esecuzione del prelievo:

- 1) indossare i dispositivi di protezione individuale (vedi *"Indicazioni per la sicurezza del Veterinario"*);
- 2) verificare l'identificazione dell'animale attraverso il codice identificativo presente sulle marche auricolari (vedi *"Identificazione dell'animale"*);
- 3) eseguire un taglio trasversale, con un coltello od un bisturi affilati, a livello della nuca, caudalmente ai padiglioni auricolari (Fig. 3);




Figura 3: punto in cui praticare il taglio parziale della testa.

- 4) disarticolare la testa, evitando di staccarla completamente dal corpo dell'animale, a livello dell'articolazione occipito-atlantoidea (Fig. 4);



Figura 4: corretto punto di ingresso per l'esecuzione del prelievo del tronco encefalico.

- 5) con la superficie di taglio della testa in alto (A) (disegno 1) e con l'estremità caudale del tronco cerebrale (midollo allungato) visibile dal *foramen magnum* (B), inserire completamente nel *foramen magnum* la parte "tagliente" dell'apposito cucchiaio monouso (C), nello spazio fra le meningi ed il midollo, con la parte convessa posta dorsalmente o ventralmente (possibilità di approccio dorsale o ventrale) e poi attuare una rotazione laterale del cucchiaio da entrambi i lati del cranio per recidere i nervi cranici (Fig. 5). I nervi cranici possono tuttavia essere recisi anche prima dell'inserimento del cucchiaio mediante l'utilizzo di forbici;



**Disegno 1:** modalità di prelievo del tronco encefalico (OIE Terrestrial Manual 2016, Chapter 2.4.5 Bovine spongiform encephalopathy).



**Figura 5:** recisione dei nervi cranici.

- 6) senza estrarre il cucchiaino dalla posizione dorsale o ventrale a seconda dell'approccio scelto, effettuare una pressione al fine di far penetrare il cucchiaino per circa 7 cm verso la porzione rostrale della testa, al fine di recidere e allontanare il tronco encefalico dall'encefalo;
- 7) estrarre il cucchiaino mantenendo la pressione della parte convessa verso l'alto o verso il basso a seconda dell'approccio utilizzato così da recuperare il campione di tessuto nervoso, eventualmente servendosi dell'ausilio di pinze chirurgiche per afferrare il tronco encefalico e favorirne la fuoriuscita (Fig. 6);



**Figura 6:** estrazione del campione di tessuto nervoso.

- 8) collocare il materiale prelevato all'interno del contenitore rigido, avendo cura di non sporcare esternamente quest'ultimo, quindi chiudere il contenitore con l'apposito tappo;
- 9) applicare sul contenitore l'etichetta con codice a barre, parallelamente all'asse maggiore del contenitore stesso e non perpendicolarmente, in modo da consentirne la lettura automatica in laboratorio (Fig. 7);



**Figura 7:** Campione nel contenitore rigido identificato con codice a barre.

- 10) il contenitore identificato come indicato al punto 9 e contenente il tronco encefalico deve essere posto in un sacchetto antimanomissione riportante, con pennarello indelebile, le seguenti informazioni:

- il numero del verbale di prelievo da BDN/BDR (o il numero progressivo<sup>3</sup> del verbale di prelievo nel caso di compilazione del "Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" in versione cartacea);
- la data di prelievo;
- il materiale prelevato ("tronco encefalico") e la specie dell'animale (Bovino, Bufalino);
- il codice di identificazione dell'azienda;
- la firma del Veterinario;
- la firma del detentore.

Al detentore deve essere consegnato, in un sacchetto antimanomissione, un orecchio del capo campionato, con marca auricolare non staccata a cui deve essere applicata un'etichetta riportante il codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore del tronco encefalico e sul verbale di prelievo. Sul sacchetto antimanomissione contenente l'orecchio devono essere riportate, con pennarello indelebile, le seguenti informazioni:

- il numero del verbale di prelievo da BDN/BDR (o il numero progressivo<sup>3</sup> del verbale di prelievo nel caso di compilazione del "Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" in versione cartacea);
- la data di prelievo;
- il codice identificativo dell'animale presente sulle marche auricolari;
- la specie del capo campionato (Bovino, Bufalino);
- il codice di identificazione dell'azienda;
- la firma del Veterinario;
- la firma del detentore.

L'orecchio così preparato deve essere conservato (refrigerato o congelato) dal detentore sino all'esito del test rapido per EST. In caso di esito positivo o dubbio al test rapido, il padiglione auricolare dovrà essere conservato fino al completamento dell'iter diagnostico.

Il sacchetto antimanomissione con il contenitore con il tronco encefalico e il sacchetto antimanomissione con l'orecchio dell'animale devono essere chiusi dal Veterinario contestualmente al prelievo in allevamento.

#### **VERBALIZZAZIONE DEL PRELIEVO**

1- Il sacchetto antimanomissione compilato come indicato al precedente punto 10 e contenente il contenitore con il tronco encefalico, deve essere conferito all'IZS/ATS accompagnato dal "Verbale prelievo BSE", disponibile on line in BDN/BDR seguendo il percorso:

- <https://veterinaria.lispa.it/vete/>
- SIVI - Sistema Informativo Veterinario Integrato
- Accesso al Sistema
- Registrazione utente con "nome utente" e "password"
- Scelta ruolo
- Bovidi
- Modelli
- Verbale prelievo BSE
- Inserimento dei dati richiesti, inclusa la movimentazione in uscita del capo morto
- stampa del verbale in 3 copie

Il "Verbale prelievo BSE", registrato in BDN/BDR e prodotto in n.3 copie, munito di etichetta con codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore del tronco encefalico e firmato dal Veterinario e dal detentore, è destinato:

- all'IZS, allegato al sacchetto antimanomissione contenente il contenitore con il tronco encefalico;
- all'ATS;
- al detentore.

2- Nell'eventualità di indisponibilità o malfunzionamento dei servizi telematici, la stampa del verbale di prelievo da BDN/BDR potrà essere effettuata dal Veterinario anche in un momento successivo rispetto al prelievo in allevamento, comunque prima del conferimento del campione all'IZS/ATS. In questo caso il Veterinario dovrà compilare, in allevamento contestualmente al prelievo, il "Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" in versione cartacea, in tre copie per gli stessi destinatari indicati sopra, completo di:

- etichetta con codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore del tronco encefalico;
- dati richiesti, incluso il numero progressivo<sup>3</sup> del verbale di prelievo che dovrà essere inserito, prima della stampa, nel "Verbale prelievo BSE" in BDN/BDR nel campo "Numero Verbale";
- firma del Veterinario;
- firma del detentore.

In questo caso il sacchetto antimanomissione contenente il contenitore con il tronco encefalico sarà accompagnato all'IZS/ATS dal:

- "Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" compilato in allevamento;
- "Verbale prelievo BSE" registrato in BDN/BDR dal Veterinario in un momento successivo al campionamento, completo dei dati richiesti e di etichetta con codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore del tronco encefalico, stampato in una sola copia per la consegna del campione all'IZS/ATS e firmato dal Veterinario (firma del detentore già acquisita in allevamento sul "Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" in versione cartacea).

La registrazione in BDN/BDR del "Verbale prelievo BSE" da parte del Veterinario verrà automaticamente notificata dal sistema informatico all'ATS. Nel caso in cui il Veterinario abbia compilato in allevamento il "Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" in versione cartacea, sarà sua cura allegarlo in formato digitale (scansione) al "Verbale prelievo BSE", contestualmente alla registrazione in BDN/BDR, attraverso l'apposita funzione "allega".

Le etichette rimaste inutilizzate, della stessa serie impiegata sul contenitore con il tronco encefalico e sul verbale di prelievo, dovranno essere consegnate all'IZS/ATS assieme al campione.

Il conferimento all'IZS/ATS del campione e del relativo verbale di prelievo, in conformità a quanto stabilito nella presente procedura (vedi "Modalità di conservazione e di trasporto del campione"), può essere effettuato:

- dal Veterinario;
- dal detentore (solo se consentito dall'ATS in conformità alle indicazioni da quest'ultima definite).

Il conferimento del campione e del relativo verbale di prelievo all'ATS, per il successivo invio all'IZS, potrà essere effettuato solo se previsto dall'ATS stessa.

### VERBALIZZAZIONE DI MANCATO PRELIEVO

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo del tronco encefalico per irraggiungibilità del capo morto collocato "*...in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati*", come da fattispecie prevista nel Reg. 1069/2009 art. 19 comma 1 lettera c, il Veterinario dovrà compilare il "Verbale mancato prelievo BSE", disponibile on line in BDN/BDR seguendo il percorso:

- <https://veterinaria.lispa.it/vete/>
- SIVI - Sistema Informativo Veterinario Integrato
- Accesso al Sistema
- Registrazione utente con "nome utente" e "password"
- Scelta ruolo
- Bovidi
- Modelli
- Verbale mancato prelievo BSE
- Inserimento dei dati richiesti, inclusa la movimentazione in uscita del capo morto
- stampa del verbale in 2 copie

Il "Verbale mancato prelievo BSE", registrato in BDN/BDR e prodotto in n.2 copie, firmato dal Veterinario e dal detentore, è destinato:

- all'ATS;
- al detentore.

Nell'eventualità di indisponibilità o malfunzionamento dei servizi telematici per l'accesso a BDN/BDR, la registrazione del "Verbale mancato prelievo BSE" potrà essere effettuata dal Veterinario anche in un momento immediatamente successivo rispetto all'intervento in allevamento. In questo caso il Veterinario dovrà compilare, in allevamento, il "Verbale mancato prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti" in versione cartacea, in due copie per gli stessi destinatari indicati sopra, completo di:

- dati richiesti, incluso il numero progressivo<sup>3</sup> del verbale di mancato prelievo che dovrà essere inserito nel “Verbale mancato prelievo BSE” in BDN/BDR, nel campo “Numero Verbale”, prima della stampa (una sola copia per il Veterinario);
- firma del Veterinario;
- firma del detentore.

La registrazione in BDN/BDR del “Verbale mancato prelievo BSE” da parte del Veterinario verrà automaticamente notificata dal sistema informatico all’ATS. Nel caso in cui il Veterinario abbia compilato in allevamento il “Verbale mancato prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti” in versione cartacea, sarà sua cura allegarlo in formato digitale (scansione) al “Verbale mancato prelievo BSE” attraverso l’apposita funzione “allega”, contestualmente alla registrazione in BDN/BDR.

(3) Il **numero progressivo** del verbale, univoco per ogni verbale e costituito in conformità alle indicazioni dell’ATS, deve essere assegnato dal Veterinario **solo** in caso di compilazione della versione cartacea del:

- “Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti”;
- “Verbale mancato prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti”;

deve essere **sempre** riportato sul:

- “Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti” in versione cartacea, qualora compilato (vedi “Verbalizzazione del prelievo”);
- sacchetto antimanomissione contenente il contenitore con il tronco encefalico;
- sacchetto antimanomissione contenente l’orecchio del capo campionato e consegnato al detentore;
- “Verbale prelievo BSE”, registrato, prima della stampa, in BDN/BDR in un momento successivo rispetto al prelievo in allevamento, nel campo “Numero Verbale”;

e in caso di mancato prelievo sul:

- “Verbale mancato prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti” in versione cartacea, qualora compilato (vedi “Verbalizzazione di mancato prelievo”);
- “Verbale mancato prelievo BSE”, registrato, prima della stampa, in BDN/BDR in un momento immediatamente successivo rispetto all’intervento in allevamento, nel campo “Numero Verbale”.

#### **MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO DEL CAMPIONE**

Il campione deve essere trasportato all’IZS/ATS nel **più breve tempo possibile**, mantenendolo in condizioni di refrigerazione.

Il campione **NON** deve essere congelato.

#### **MODALITA' DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE MONOUSO DI PRELIEVO UTILIZZATO**

Il materiale monouso di prelievo, utilizzato nelle attività descritte nella presente procedura, deve essere trattato come rifiuto sanitario a rischio infettivo.

#### **DOVE EFFETTUARE IL PRELIEVO IN ALLEVAMENTO**

Il prelievo del tronco encefalico deve essere effettuato in allevamento nell'area di deposito dei capi morti, prima del loro conferimento finale ad un impianto autorizzato ai sensi del Reg. 1069/2009.

#### **PULIZIA E DISINFEZIONE DEL MATERIALE NON MONOUSO UTILIZZATO PER IL PRELIEVO**

Per prevenire ogni contaminazione crociata, al termine di ogni prelievo e comunque prima di procedere al successivo, lo strumentario non monouso utilizzato dovrà essere trattato in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute contenute nella Nota 20017-P-16/11/2011 di cui se ne riportano, in merito, le indicazioni:

*“Il cucchiaino e l'eventuale altro strumentario utilizzato **deve essere monouso**. Nel caso in cui questo non sia assolutamente possibile, è necessario prevenire ogni potenziale cross-contaminazione adottando le seguenti precauzioni dopo ogni prelievo e prima del prelievo successivo:*

- *pulire lo strumentario con carta assorbente **monouso**, verificando di rimuovere ogni residuo di tessuto*
- *sciacquare con abbondante candeggina del commercio, non diluita*
- *sciacquare in acqua di fonte”.*

**ALLEGATI** (pubblicati nell'area “Documentazione” dell'applicativo SIVI):

- Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti;
- Verbale mancato prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti.

## OVINI E CAPRINI (SCRAPIE)

Per la sorveglianza attiva, ai sensi dell'allegato III, capitolo A, parte II, punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 999/2001 devono essere prelevati campioni di tronco encefalico di Ovini/Caprini:

**a) della categoria a rischio, di età uguale o superiore a 18 mesi:**

**MORTI<sup>1</sup>;**

**MACELLATI D'URGENZA;**

**MACELLATI IN DIFFERITA;**

**ABBATTUTI PER MOTIVO DIVERSO DA EST**, eccetto gli animali abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia.

**b) della categoria dei regolarmente macellati per il consumo umano, di età uguale o superiore a 18 mesi.**

**(1) La presente procedura fornisce indicazioni operative per il prelievo del tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e della testa (Ovini/Caprini) dei soli capi morti.**

N.B.: il Veterinario **dovrà** attivarsi per gli approfondimenti previsti nel caso in cui il capo morto da campionare o altri capi presenti in allevamento abbiano avuto o abbiano sintomatologia neurologica riferibile ad una EST.

### IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE

Al fine di sottoporre a campionamento esclusivamente i capi morti appartenenti alle categorie previste dalla normativa di riferimento, il Veterinario dovrà identificare correttamente il capo attraverso la verifica:

- della presenza dei sistemi di identificazione individuale dell'animale, in particolare la rilevazione del codice identificativo presente sulle marche auricolari;
- della corretta registrazione dell'animale in BDN/BDR;
- dell'età dell'animale da BDN/BDR.

In caso di mancanza di sistemi di identificazione, il Veterinario dovrà procedere alla valutazione dell'età presunta del capo mediante l'ispezione della dentizione (rilevazione della presenza di almeno 2 incisivi permanenti già spuntati).

Nessun capo morto appartenente alle categorie da sottoporre obbligatoriamente a campionamento in conformità alla normativa di riferimento per le EST dovrà essere movimentato dall'allevamento prima del prelievo del tronco encefalico e della testa (Ovini/Caprini).

### ESECUZIONE DEL PRELIEVO

Per garantire l'esito del test diagnostico, è indispensabile che il tessuto nervoso sia in buono stato di conservazione. Il prelievo, quindi, deve essere eseguito il **prima possibile** (soprattutto nella stagione con alte temperature ambientali) dopo il decesso dell'animale, al fine di prevenire fenomeni di autolisi del tessuto nervoso.

Per gli **Ovini/Caprini** il campione può essere costituito:

1. dal tronco encefalico prelevato in allevamento  
  
oppure,
2. previo consenso dell'IZS, dalla testa intera (non privata del tronco encefalico) del capo da campionare dalla quale l'IZS preleverà il tronco encefalico.

**Nel caso in cui in allevamento venga prelevato il tronco encefalico, la testa del capo campionato dovrà essere conferita (vedi "Modalità di esecuzione del prelievo") all'IZS/ATS in accordo alle disposizioni operative dagli stessi definite.**

**Il campione deve essere comunque prelevato in qualsiasi condizione, quantità o stato in cui venga rinvenuto.**

### PRELIEVO

Il prelievo deve essere effettuato con materiale **monouso** costituito da:

- per il prelievo del tronco encefalico:
  - un cucchiaio per il prelievo del tronco encefalico (Fig. 1);
  - un contenitore rigido di idonee dimensioni provvisto di tappo per la conservazione del tronco encefalico (Fig. 1);
  - un sacchetto antimanomissione per il conferimento all'IZS/ATS del contenitore con il tronco encefalico (Fig. 1);
  - un sacchetto trasparente per la conservazione della testa (Fig. 1);
  - un sacchetto antimanomissione per il conferimento all'IZS/ATS del sacchetto trasparente con la testa (Fig. 1);

oppure

- per il prelievo della testa intera:
  - un sacchetto trasparente per la conservazione della testa (Fig. 1);
  - un sacchetto antimanomissione per il conferimento all'IZS/ATS del sacchetto trasparente con la testa (Fig. 1).

Inoltre, in entrambi i casi:

- un sacchetto antimanomissione da consegnare al detentore, per la conservazione dell'orecchio, provvisto di marca auricolare, del capo campionato (Fig. 1);
- idonee etichette adesive con codice a barre prestampato per l'identificazione del contenitore del tronco encefalico (se prelevato in allevamento), del sacchetto trasparente con la testa, del verbale di prelievo e dell'orecchio del capo campionato (Fig. 1);
- guanti monouso.

Nel caso in cui venga prelevato il tronco encefalico in allevamento, il cucchiaino **deve** essere rigorosamente monouso al fine di prevenire ogni potenziale contaminazione crociata.



**Figura 1:** materiale per il prelievo in campo del tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e della testa (Ovini/Capri).

#### INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DEL VETERINARIO

Per effettuare in sicurezza il prelievo del tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e della testa, il Veterinario deve rispettare le indicazioni fornite dall'ATS in relazione alle disposizioni contenute nel *"Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali"*.

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PRELIEVO

Per prevenire ogni contaminazione crociata, al termine dell'esecuzione del prelievo e comunque prima di procedere al successivo, il Veterinario deve pulire e disinfettare gli strumenti non

monouso utilizzati, come ad esempio il coltello, le forbici, le pinze chirurgiche e il guanto anti-taglio (vedi “Pulizia e disinfezione del materiale non monouso utilizzato per il prelievo”).

#### Esecuzione del prelievo:

- 1) indossare i dispositivi di protezione individuale (vedi “Indicazioni per la sicurezza del Veterinario”);
- 2) verificare l’identificazione dell’animale attraverso il codice identificativo presente sulle marche auricolari (vedi “Identificazione dell’animale”);
- 3) eseguire un taglio trasversale, con un coltello od un bisturi affilati, a livello della nuca caudalmente ai padiglioni auricolari (Fig. 2);



Figura 2: disarticolazione della testa a livello dell’articolazione occipito-atlantoidea.

- 4) per il prelievo del tronco encefalico in allevamento e della testa:
  - disarticolare e staccare completamente la testa a livello dell’articolazione occipito-atlantoidea (Fig. 2);
  - appoggiare la testa con la superficie di taglio in alto e con l'estremità caudale del tronco cerebrale (midollo allungato) visibile dal *foramen magnum* (Fig. 3);




Figura 3: corretto punto di ingresso per l’esecuzione del prelievo del tronco encefalico.

- togliere continuità ai nervi cranici mediante l'uso di forbici e quindi inserire completamente l'apposito cucchiaio monouso nel *foramen magnum*, nello spazio fra le meningi ed il midollo, con la parte convessa posta ventralmente (Fig. 4);




Figura 4: inserimento del cucchiaio monouso nel *foramen magnum*.

- effettuare una pressione per far penetrare il cucchiaio verso la porzione rostrale della testa al fine di recidere e allontanare il tronco encefalico dall'encefalo;
- estrarre il cucchiaio mantenendo la pressione della parte convessa verso il basso così da recuperare il campione di tronco encefalico contestualmente ad una porzione di cervelletto (Fig. 5), eventualmente servendosi dell'ausilio di pinze chirurgiche per afferrare il tronco encefalico e favorirne la fuoriuscita;




Figura 5: estrazione del campione di tessuto nervoso.

- collocare il materiale prelevato all'interno del contenitore rigido, avendo cura di non sporcare esternamente quest'ultimo, quindi chiudere il contenitore con l'apposito tappo (Fig. 6);



Figura 6: campione nel contenitore identificato con codice a barre.

- applicare sul contenitore l’etichetta con codice a barre, parallelamente all’asse maggiore del contenitore stesso e non perpendicolarmente, in modo da consentirne la lettura automatica in laboratorio (Fig. 6);
- dopo aver prelevato il tronco encefalico, collocare la testa in un sacchetto trasparente, chiuso con un nodo, identificato apponendo esternamente un’etichetta con il codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore con il tronco encefalico;
- il contenitore con il tronco encefalico e il sacchetto trasparente con la testa, identificati come indicato, devono essere posti in due sacchetti antimanomissione distinti riportanti entrambi, con pennarello indelebile, le seguenti informazioni:
  - il numero del verbale di prelievo da BDN/BDR (o il numero progressivo<sup>2</sup> del verbale di prelievo nel caso di compilazione del “Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti” in versione cartacea);
  - la data di prelievo;
  - il materiale prelevato così indicato:
    - “tronco encefalico”, per il contenitore contenente il tronco encefalico;
    - “testa”, per il sacchetto trasparente contenente la testa;
  - la specie dell’animale (Ovino, Caprino);
  - il codice di identificazione dell’azienda;
  - la firma del Veterinario;
  - la firma del detentore.

5) per il prelievo della testa intera in allevamento:

- disarticolare e staccare completamente la testa a livello dell'articolazione occipito-atlantoidea (Fig. 2);
- collocare la testa in un sacchetto trasparente, chiuso con un nodo, identificato apponendo esternamente un'etichetta con il codice a barre;
- il sacchetto trasparente identificato come indicato e contenente la testa deve essere posto in un sacchetto antimanomissione riportante, con pennarello indelebile, le seguenti informazioni:
  - il numero del verbale di prelievo da BDN/BDR (o il numero progressivo<sup>2</sup> del verbale di prelievo nel caso di compilazione del "Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti" in versione cartacea);
  - la data di prelievo;
  - il materiale prelevato ("testa intera") e la specie dell'animale (Ovino, Caprino);
  - il codice di identificazione dell'azienda;
  - la firma del Veterinario;
  - la firma del detentore.

---

Al detentore deve essere consegnato, in un sacchetto antimanomissione, un orecchio del capo campionato, con marca auricolare non staccata a cui deve essere applicata un'etichetta riportante il codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore del tronco encefalico (se prelevato in allevamento), sul sacchetto trasparente contenente la testa e sul verbale di prelievo. Sul sacchetto antimanomissione contenente l'orecchio devono essere riportate, con pennarello indelebile, le seguenti informazioni:

- il numero del verbale di prelievo da BDN/BDR (o il numero progressivo<sup>2</sup> del verbale di prelievo nel caso di compilazione del "Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti" in versione cartacea);
- la data di prelievo;
- il codice identificativo dell'animale presente sulle marche auricolari;
- la specie del capo campionato (Ovino, Caprino);
- il codice di identificazione dell'azienda;
- la firma del Veterinario;
- la firma del detentore.

L'orecchio così preparato deve essere conservato (refrigerato o congelato) dal detentore sino all'esito del test rapido per EST. In caso di esito positivo o dubbio al test rapido, il padiglione auricolare dovrà essere conservato fino al completamento dell'iter diagnostico.

Il sacchetto antimanomissione con il contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento), il sacchetto antimanomissione con il sacchetto con la testa e il sacchetto

antimanomissione con l'orecchio dell'animale devono essere chiusi dal Veterinario contestualmente al prelievo in allevamento.

#### VERBALIZZAZIONE DEL PRELIEVO

1- Il sacchetto antimanomissione con il contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e il sacchetto antimanomissione con il sacchetto con la testa, compilati come indicato ai precedenti punti 4 e 5, devono essere conferiti all'IZS/ATS accompagnati dal "Verbale prelievo SCRAPIE", disponibile on line in BDN/BDR seguendo il percorso:

- <https://veterinaria.lispa.it/vete/>
- SIVI - Sistema Informativo Veterinario Integrato
- Accesso al Sistema
- Registrazione utente con "nome utente" e "password"
- Scelta ruolo
- Ovini-Caprini
- Modelli
- Verbale prelievo SCRAPIE
- Inserimento dei dati richiesti, inclusa la movimentazione in uscita del capo morto
- stampa del verbale in 3 copie

Il "Verbale prelievo SCRAPIE", registrato in BDN/BDR e prodotto in n.3 copie, munito di etichetta con codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e sul sacchetto con la testa e firmato dal Veterinario e dal detentore, è destinato:

- all'IZS, allegato al sacchetto antimanomissione con il contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e al sacchetto antimanomissione contenente il sacchetto con la testa;
- all'ATS;
- al detentore.

2- Nell'eventualità di indisponibilità o malfunzionamento dei servizi telematici, la stampa del verbale di prelievo da BDN/BDR potrà essere effettuata dal Veterinario anche in un momento successivo rispetto al prelievo in allevamento, comunque prima del conferimento del campione all'IZS/ATS. In questo caso il Veterinario dovrà compilare, in allevamento contestualmente al prelievo, il "Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti" in versione cartacea, in tre copie per gli stessi destinatari indicati sopra, completo di:

- etichetta con codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e sul sacchetto con la testa;
- dati richiesti, incluso il numero progressivo<sup>2</sup> del verbale di prelievo che dovrà essere inserito, prima della stampa, nel "Verbale prelievo SCRAPIE" in BDN/BDR nel campo "Numero Verbale";

- firma del Veterinario;
- firma del detentore.

In questo caso il sacchetto antimanomissione contenente il contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e il sacchetto antimanomissione contenente il sacchetto con la testa saranno accompagnati all'IZS/ATS dal:

- "Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti" compilato in allevamento;
- "Verbale prelievo SCRAPIE" registrato in BDN/BDR dal Veterinario in un momento successivo al campionamento, completo dei dati richiesti e di etichetta con codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e sul sacchetto con la testa, stampato in una sola copia per la consegna del campione all'IZS/ATS e firmato dal Veterinario (firma del detentore già acquisita in allevamento sul "Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti" in versione cartacea).

La registrazione in BDN/BDR del "Verbale prelievo SCRAPIE" da parte del Veterinario verrà automaticamente notificata dal sistema informatico all'ATS. Nel caso in cui il Veterinario abbia compilato in allevamento il "Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti" in versione cartacea, sarà sua cura allegarlo in formato digitale (scansione) al "Verbale prelievo SCRAPIE", contestualmente alla registrazione in BDN/BDR, attraverso l'apposita funzione "allega".

Le etichette rimaste inutilizzate, della stessa serie impiegata sul contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento), sul sacchetto trasparente con la testa e sul verbale di prelievo, dovranno essere consegnate all'IZS/ATS assieme al campione.

Il conferimento all'IZS/ATS del campione e del relativo verbale di prelievo, in conformità a quanto stabilito nella presente procedura (vedi "Modalità di conservazione e di trasporto del campione"), può essere effettuato:

- dal Veterinario;
- dal detentore (solo se consentito dall'ATS in conformità alle indicazioni da quest'ultima definite).

Il conferimento del campione e del relativo verbale di prelievo all'ATS, per il successivo invio all'IZS, potrà essere effettuato solo se previsto dall'ATS stessa.

#### **VERBALIZZAZIONE DI MANCATO PRELIEVO**

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo per irraggiungibilità del capo morto collocato *"...in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in*

condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati”, come da fattispecie prevista nel Reg. 1069/2009 art. 19 comma 1 lettera c, il Veterinario dovrà compilare il “Verbale mancato prelievo SCRAPIE”, disponibile on line in BDN/BDR seguendo il percorso:

- <https://veterinaria.lispa.it/vete/>
- SIVI - Sistema Informativo Veterinario Integrato
- Accesso al Sistema
- Registrazione utente con “nome utente” e “password”
- Scelta ruolo
- Ovini-Caprini
- Modelli
- Verbale mancato prelievo SCRAPIE
- Inserimento dei dati richiesti, inclusa la movimentazione in uscita del capo morto
- stampa del verbale in 2 copie

Il “Verbale mancato prelievo SCRAPIE”, registrato in BDN/BDR e prodotto in n.2 copie, firmato dal Veterinario e dal detentore, è destinato:

- all’ATS;
- al detentore.

Nell’eventualità di indisponibilità o malfunzionamento dei servizi telematici per l’accesso a BDN/BDR, la registrazione del “Verbale mancato prelievo SCRAPIE” potrà essere effettuata dal Veterinario anche in un momento immediatamente successivo rispetto all’intervento in allevamento. In questo caso il Veterinario dovrà compilare, in allevamento, il “Verbale mancato prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti” in versione cartacea, in due copie per gli stessi destinatari indicati sopra, completo di:

- dati richiesti, incluso il numero progressivo<sup>2</sup> del verbale di mancato prelievo che dovrà essere inserito nel “Verbale mancato prelievo SCRAPIE” in BDN/BDR, nel campo “Numero Verbale”, prima della stampa (una sola copia per il Veterinario);
- firma del Veterinario;
- firma del detentore.

La registrazione in BDN/BDR del “Verbale mancato prelievo SCRAPIE” da parte del Veterinario verrà automaticamente notificata dal sistema informatico all’ATS. Nel caso in cui il Veterinario abbia compilato in allevamento il “Verbale mancato prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti” in versione cartacea, sarà sua cura allegarlo in formato digitale (scansione) al verbale “Mancato prelievo SCRAPIE” attraverso l’apposita funzione “allega”, contestualmente alla registrazione in BDN/BDR.

(2) Il **numero progressivo** del verbale, univoco per ogni verbale e costituito in conformità alle indicazioni dell’ATS, deve essere assegnato dal Veterinario **solo** in caso di compilazione della versione cartacea del:

- “Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti”;
- “Verbale mancato prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti”;

deve essere **sempre** riportato sul:

- “Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti” in versione cartacea, qualora compilato (vedi “Verbalizzazione del prelievo”);
- sacchetto antimanomissione contenente il contenitore con il tronco encefalico (se prelevato in allevamento);
- sacchetto antimanomissione contenente il sacchetto con la testa;
- sacchetto antimanomissione contenente l’orecchio del capo campionato e consegnato al detentore;
- “Verbale prelievo SCRAPIE”, registrato, prima della stampa, in BDN/BDR in un momento successivo rispetto al prelievo in allevamento, nel campo “Numero Verbale”;

e in caso di mancato prelievo sul:

- “Verbale mancato prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti” in versione cartacea, qualora compilato (vedi “Verbalizzazione di mancato prelievo”);
- “Verbale mancato prelievo SCRAPIE”, registrato, prima della stampa, in BDN/BDR in un momento immediatamente successivo rispetto all’intervento in allevamento, nel campo “Numero Verbale”.

#### **MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO DEL CAMPIONE**

Il campione deve essere trasportato all’IZS/ATS nel **più breve tempo possibile**, mantenendolo in condizioni di refrigerazione.

Il campione **NON** deve essere congelato.

#### **MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE MONOUSO DI PRELIEVO UTILIZZATO**

Il materiale monouso di prelievo, utilizzato nelle attività descritte nella presente procedura, deve essere trattato come rifiuto sanitario a rischio infettivo.

#### **DOVE EFFETTUARE IL PRELIEVO IN ALLEVAMENTO**

Il prelievo del tronco encefalico (se prelevato in allevamento) e della testa deve essere effettuato in allevamento nell’area di deposito dei capi morti, prima del loro conferimento finale ad un impianto autorizzato ai sensi del Reg. 1069/2009.

#### **PULIZIA E DISINFEZIONE DEL MATERIALE NON MONOUSO UTILIZZATO PER IL PRELIEVO**

Per prevenire ogni contaminazione crociata, al termine di ogni prelievo e comunque prima di procedere al successivo, lo strumentario non monouso utilizzato dovrà essere trattato in

conformità alle indicazioni del Ministero della Salute contenute nella Nota 20017-P-16/11/2011 di cui se ne riportano, in merito, le indicazioni:

*“Il cucchiaino e l’eventuale altro strumentario utilizzato **deve essere monouso**. Nel caso in cui questo non sia assolutamente possibile, è necessario prevenire ogni potenziale cross-contaminazione adottando le seguenti precauzioni dopo ogni prelievo e prima del prelievo successivo:*

- *pulire lo strumentario con carta assorbente **monouso**, verificando di rimuovere ogni residuo di tessuto*
- *sciacquare con abbondante candeggina del commercio, non diluita*
- *sciacquare in acqua di fonte”.*

**ALLEGATI** (pubblicati nell’area “Documentazione” dell’applicativo SIVI):

- Verbale prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti;
- Verbale mancato prelievo SCRAPIE OVINI-CAPRINI categoria morti.

Allegato A1

**Verbale prelievo BSE BOVINI-BUFALINI categoria morti**

**PRELIEVO DI TESSUTO NERVOSO PER LA DIAGNOSI DELLA BSE IN ANIMALI MORTI IN ALLEVAMENTO**

Data prelievo |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

Ora |\_|\_|/|\_|\_|

Spazio per etichetta con codice a barre

Numero progressivo verbale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Cognome e Nome Veterinario prelevatore \_\_\_\_\_

Provincia e n. iscrizione albo Veterinario prelevatore |\_|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Cognome e Nome detentore \_\_\_\_\_

Campione prelevato da:

Bovino/Bufalino (barrare la voce non pertinente) morto per qualsiasi causa, di età uguale o superiore a 48 mesi (24 mesi se nato nei Paesi **ESCLUSI** dalla lista della Dec. 2009/719/CE s.m.i.)

Se di provenienza estera specificare il Paese di origine \_\_\_\_\_

Prelievo di tronco encefalico

Specificare la causa di morte:

- Sconosciuta
- Sospetto clinico BSE
- Sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia
- Altra \_\_\_\_\_

Codice identificativo dell'animale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Data di nascita animale |\_|\_|\_|/|\_|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|\_| Sesso |\_||(M/F)

Codice di identificazione dell'azienda |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|/|\_|\_|\_|

Denominazione allevamento \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

Annotazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Al detentore viene consegnato, in un sacchetto antimanomissione chiuso, un orecchio del capo campionato con marca auricolare non staccata a cui è stata applicata un'etichetta riportante il codice a barre corrispondente a quello apposto sul contenitore del campione e sul presente verbale di prelievo, unitamente ad una copia del verbale stesso.

Il campione deve essere trasportato all'IZS/ATS nel **più breve tempo possibile**, mantenendolo in condizioni di refrigerazione. Il campione **NON** deve essere congelato.

Firma del detentore

Firma del Veterinario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





